MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 14

Prosecuzione volontaria della contribuzione

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il contributo volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire di contribuzione il periodo pregresso". L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-14-prosecuzione-volontaria-della-contribuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it